



**Bruxelles, 9 gennaio 2018**  
**(OR. en)**

**5036/18**  
**ADD 1**

**ENFOPOL 7**  
**CT 4**  
**RELEX 10**  
**JAI 8**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 806 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 806 final - ANNEX.

---

All.: COM(2017) 806 final - ANNEX



Bruxelles, 20.12.2017  
COM(2017) 806 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione di decisione del Consiglio**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo**

## ALLEGATO

### **Direttive di negoziato per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo**

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

- (1) L'accordo dovrebbe essere inteso a costituire la base giuridica per il trasferimento di dati personali tra Europol e le autorità competenti d'Israele, al fine di sostenere e rafforzare l'azione svolta dalle autorità competenti di tale paese e degli Stati membri e la loro cooperazione per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità transnazionale e il terrorismo, disponendo al contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata, dei dati personali e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (2) Per garantire la limitazione delle finalità, la cooperazione contemplata dall'accordo dovrebbe riguardare soltanto la criminalità e i connessi reati che rientrano nelle competenze di Europol in conformità dell'articolo 3 del regolamento 2016/794 (indicati complessivamente come "reati"). In particolare, la cooperazione dovrebbe essere destinata a lottare contro il terrorismo e prevenire la radicalizzazione, smantellare la criminalità organizzata e combattere la criminalità informatica.
- (3) L'accordo deve definire chiaramente e precisamente le salvaguardie e i controlli necessari per la protezione dei dati personali, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di residenza, nello scambio di dati personali tra Europol e le autorità israeliane competenti.

In particolare:

- (a) Occorre definire con la massima chiarezza le finalità del trattamento dei dati personali eseguito dalle parti in virtù dell'accordo, che non devono superare la misura necessaria, in ogni singolo caso, per prevenire e combattere il terrorismo e i reati contemplati dall'accordo.
- (b) I dati personali trasferiti da Europol conformemente all'accordo devono essere trattati secondo il principio di lealtà, su un fondamento legittimo e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti. L'accordo deve prevedere la possibilità per Europol di indicare, al momento di trasferire i dati, eventuali limitazioni di accesso o di uso, anche per quanto concerne il loro trasferimento, la cancellazione o la distruzione. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità. Devono essere accurati e mantenuti aggiornati. Devono essere conservati solo per il tempo necessario per le finalità per cui sono stati trasferiti.
- (c) È vietato il trasferimento, da parte di Europol, di dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trasferimento di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità contemplate dall'accordo e sulla base di garanzie adeguate. L'accordo dovrebbe inoltre contenere garanzie adeguate riguardo al trasferimento dei dati personali di vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e dei dati personali di minori.

- (d) L'accordo dovrebbe garantire diritti azionabili delle persone i cui dati personali sono trattati, stabilendo norme sul diritto di accesso, rettifica e cancellazione, compresi i motivi specifici che possono autorizzare eventuali restrizioni necessarie e proporzionate. L'accordo dovrebbe inoltre stabilire diritti azionabili di ricorso in sede amministrativa o giudiziale per ogni persona i cui dati siano trattati in conformità dell'accordo stesso, e garantire ricorsi effettivi.
- (e) L'accordo deve stabilire norme in materia di conservazione, verifica, rettifica e cancellazione dei dati personali e sulla tenuta di registri a fini di registrazione e documentazione, nonché sulle informazioni da mettere a disposizione delle persone. Dovrebbe inoltre prevedere garanzie riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali.
- (f) L'accordo deve specificare i criteri in base ai quali indicare l'affidabilità della fonte e l'esattezza delle informazioni.
- (g) L'accordo deve comprendere l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati personali tramite misure tecniche e organizzative adeguate, fra l'altro consentendo l'accesso ai dati personali solo a persone autorizzate. L'accordo deve inoltre comprendere l'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati personali riguardante dati trasferiti in conformità dell'accordo stesso.
- (h) I trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità israeliane competenti ad altre autorità in Israele è consentito solo ai fini dell'accordo ed è soggetto a condizioni e garanzie adeguate.
- (i) Le stesse condizioni di cui alla lettera h) devono applicarsi ai trasferimenti successivi di informazioni dalle autorità israeliane competenti ad autorità di un paese terzo, con l'obbligo aggiuntivo che tali trasferimenti successivi siano consentiti solo nei confronti di paesi terzi ai quali Europol è autorizzato a trasferire dati personali in virtù dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794.
- (j) L'accordo deve stabilire un sistema di sorveglianza da parte di una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati e dotate di un effettivo potere di indagine e intervento che consenta loro di esercitare una vigilanza sulle autorità pubbliche israeliane che usano i dati personali/le informazioni scambiate, e di agire in sede giudiziale. In particolare, tali autorità indipendenti devono essere competenti a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali. Le autorità pubbliche che usano i dati personali devono rispondere del rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali previste dall'accordo.
- (4) L'accordo deve prevedere un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie relative alla sua interpretazione e applicazione, che assicuri il rispetto ad opera delle parti delle norme fra di esse concordate.
- (5) L'accordo deve prevedere una disposizione sulla sua entrata in vigore e validità, e una disposizione in base alla quale ciascuna parte può denunciarlo o sospenderlo.
- (6) In linea con la politica dell'UE, il presente accordo non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967. Tale posizione non deve essere interpretata come recante pregiudizio alla posizione di principio di Israele in materia. Di conseguenza, le parti convengono che l'applicazione del presente accordo non pregiudica lo status di tali zone.

- (7) L'accordo può includere disposizioni sul monitoraggio e sulla valutazione periodica dell'accordo stesso.
- (8) Nell'ambito di questi negoziati la Commissione promuoverà l'adesione di Israele alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale ("Convenzione 108").
- (9) L'accordo farà ugualmente fede nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e deve comprendere una clausola linguistica a tale scopo.